

La sentenza Ubeda e altri c. Italia della CEDU (2026): una lettura pedagogica per la giustizia di genere

Francesca Dello Preite¹

Sommario: 1. Premessa.- 2. Primo punto: la decodifica istituzionale della violenza di genere.- 3. Secondo punto: la lunga permanenza nella struttura protetta.- 4. Terzo punto: la responsabilizzazione dell'autore di violenza.- 5. Quarto aspetto: i professionisti della giustizia come educatori impliciti. - 6. Note a margine.

1. Premessa

La sentenza del 2 luglio 2026 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Ubeda e altri c. Italia*² rappresenta un passaggio rilevante nel dibattito sulla capacità del sistema giudiziario italiano di garantire una tutela effettiva nei procedimenti relativi alla violenza di genere. La Corte richiama gli obblighi positivi dello Stato derivanti dagli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Consiglio d'Europa, 4 novembre 1950) e dai principi della Convenzione di Istanbul (Consiglio d'Europa, 11 maggio 2011), che orientano gli ordinamenti verso risposte tempestive, fondate su un'adeguata comprensione del fenomeno e capaci di sostenere la dignità delle persone offese.

La vicenda sollecita una riflessione che coinvolge anche il piano pedagogico, mettendo in luce la dimensione educativa che, direttamente e/o indirettamente, attraversa ogni decisione giudiziaria e ogni prassi istituzionale, contribuendo a costruire i significati sociali della violenza, a modellare le rappresentazioni delle relazioni di potere e a orientare le condizioni di riconoscimento e tutela delle persone coinvolte.³

L'analisi che segue intende, quindi, approfondire il caso in questione attraverso la trattazione di quattro punti chiave (a cui ci si limita in questa sede), ciascuno dei quali cerca di mettere a fuoco il rapporto che sussiste tra violenza di genere, giustizia, responsabilità istituzionale e educazione.

¹ Francesca Dello Preite, prof. associata di Pedagogia generale e sociale, Università di Firenze

² [UBEDA AND OTHERS v. ITALY](#)

³ Di Nicola Travaglini P. (2022), *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in "Questione Giustizia", <https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-penale-donne>.

2. Primo punto: la decodifica istituzionale della violenza di genere

Il primo elemento preso in esame riguarda la difficoltà incontrata dai/dalle professionisti/e della giustizia di riconoscere la violenza domestica e di genere come fenomeno strutturale (Consiglio d'Europa, 2011). La derubricazione delle condotte dell'autore da parte del Pubblico Ministero – che, come si legge dagli atti, definisce le minacce e i maltrattamenti come “scherzi di cattivo gusto” – riflette una interpretazione acritica che nega, a tutto tondo, la gravità dei comportamenti agiti. Tale dinamica, purtroppo, nel sistema giudiziario italiano, non rappresenta un caso isolato ma rispecchia quanto già rilevato dal GREVIO⁴ nel Rapporto di Valutazione sull'Italia, dove gli/le esperti/e osservano che, nel nostro Paese, sussiste una tendenza a indicare la violenza domestica come conflitto familiare (GREVIO, 2020), fattispecie che muta profondamente la narrazione e la gravità dei fatti. In merito, la letteratura internazionale riconosce che la mancata decodifica della violenza produce forme di vittimizzazione secondaria, in cui la “parola” della donna non viene pienamente riconosciuta e la sua esperienza non riceve una risposta istituzionale adeguata.⁵

La pedagogia dell'emancipazione evidenzia che il riconoscimento della parola è un elemento essenziale nei processi di ricostruzione identitaria e di riappropriazione della propria storia: quando la parola viene svalutata, chi la pronuncia sperimenta una forma di oppressione simbolica che ostacola la possibilità di attribuire senso all'esperienza vissuta e di intraprendere percorsi di autonomia ⁶.

In questo quadro, è possibile comprendere il “ruolo educativo” che l'istituzione giudiziaria assume. Ogni interpretazione, ogni decisione, ogni linguaggio utilizzato dai/dalle professionisti/e contribuiscono a costruire rappresentazioni sociali e culturali che si radicano nell'immaginario collettivo. Quando la violenza viene paragonata a un conflitto familiare o a un comportamento “non grave”, l'istituzione conferisce agli eventi un significato che non si ferma al singolo caso:

⁴ Il GREVIO è un organo indipendente del Consiglio d'Europa composto da esperti e esperte che hanno in compito di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul negli Stati firmatari. Per approfondimenti si rimanda al seguente link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio>

⁵ European Union Agency for Fundamental Rights (2014), *Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati*, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_it.pdf

⁶ Freire P. (1971), *Pedagogia degli oppressi*, Gruppo Abele, Torino; Freire P. (2014), *Pedagogia dell'autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa*, Gruppo Abele, Torino.

comunica che la violenza può essere normalizzata, che le relazioni di potere possono essere ignorate e che la tutela delle vittime può essere subordinata a una visione semplificata della realtà.

Queste sono, purtroppo, forme di significazione che, anziché promuovere equità, rispetto e riconoscimento dell'alterità, consolidano esattamente quelle asimmetrie di potere che alimentano la violenza di genere.

3. Secondo punto: la lunga permanenza nella struttura protetta

Il secondo punto entra nel merito della messa in sicurezza della donna e dei figli e le relative disposizioni che hanno comportato per le vittime la permanenza di tre anni nella struttura protetta.

La Convenzione di Istanbul richiede che le misure di protezione siano proporzionate e orientate alla salvaguardia della libertà delle persone offese, sostenendo la continuità delle relazioni affettive e delle attività quotidiane. Quando la durata in luogo protetto si estende oltre tempi ragionevoli, la misura emergenziale assume la forma di una risoluzione che limita la quotidianità, interrompe le reti affettive e incide sulla stabilità economica delle persone coinvolte.

Il Rapporto ISTAT 2025 su “Le case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza” ⁷ mostra che l'allontanamento dal contesto di vita produce effetti rilevanti sulla salute psicologica delle donne e, di conseguenza, dei/delle figli/figlie. Per questi/e ultimi/e, la discontinuità relazionale con i pari, con la scuola e la comunità di appartenenza amplifica le conseguenze della violenza assistita, riconosciuta dalla Legge 206/2021 come forma autonoma di maltrattamento.

Per questo, le raccomandazioni del Comitato CEDAW ⁸ invitano gli Stati a garantire misure capaci di sostenere la continuità relazionale e educativa dei/delle minori coinvolti/e con persone e gruppi di riferimento.

⁷ ISTAT (2025), *Le case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza*, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/04/Statistica-report-CR-e-presidi.pdf>

⁸ CEDAW (2017), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/launch-cedaw-general-recommendation-no-35-gender-based-violence-against-women-updating-general>

La riflessione pedagogica che se ne trae legge il lungo tempo trascorso nella struttura protetta come un periodo di “sospensione esistenziale”, durante il quale le persone si sentono come nel vuoto, in continua attesa e fanno fatica ad intravedere la possibilità di ri-progettare il proprio domani. Per i minori, questa esperienza può procurare un forte senso di instabilità e di insicurezza che ostacolano la costruzione di legami significativi e la possibilità di sviluppare fiducia nei *caregiver* e nei contesti di accoglienza. Per questo è necessario che le misure di protezione siano pensate e attivate secondo l’ottica della cura in modo da sostenere la stabilità relazionale e la riattivazione delle risorse personali e comunitarie.

La protezione, allora, assume la funzione di processo che accompagna i soggetti nella ricostruzione della propria esistenza, evitando che la tutela si trasformi in un ulteriore fattore di vulnerabilità.⁹

4. Terzo punto: la responsabilizzazione dell’autore di violenza

Il terzo aspetto si sofferma sull’autore delle violenze, compagno della donna (al momento dei fatti) e padre dei bambini.

Come confermano gli studi di settore, i contesti familiari rappresentano l’ambito in cui la violenza di genere si manifesta con maggiore probabilità, solitamente, attraverso un processo spiraliforme che, dalle minacce e dagli insulti verbali dei primi tempi, progredisce sistematicamente in maltrattamenti sempre più pesanti e traumatizzanti.¹⁰

In molti casi, le donne rinunciano a sporgere denuncia alle prime avvisaglie, pensando di salvaguardare la stabilità familiare e, in particolare, il bene dei figli. Purtroppo, il ciclo della violenza evolve senza soluzione di continuità in quanto viziato dalla condotta misogina e tossica dell’uomo violento.

La Convenzione di Istanbul, all’art. 16, stabilisce che per gli uomini maltrattanti siano attivati programmi specifici, orientati alla responsabilizzazione e alla trasformazione dei modelli patriarcali interiorizzati (Consiglio d’Europa, 2011).

⁹ Cambi F. (2010), *La cura di sé come processo formativo*, Laterza, Roma-Bari. Mortari L. (2019), *Aver cura di sé*, Raffaello Cortina, Milano.

¹⁰ Dello Preite F. (2023), *Madri e figli nella violenza domestica*, in “Women&Education”, n. 1.

In Italia tali programmi risultano ancora disomogenei, come rilevato dallo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità nella Relazione sul Piano Nazionale Antiviolenza (2024). La mancata presa in carico dell'autore produce un rischio elevato di recidiva e incide sulla sicurezza delle vittime anche durante gli incontri protetti tra figli/e e padre.¹¹

I programmi rivolti agli autori di violenza, attualmente in capo ai Centri per uomini autori di violenza (CUAV), assumono un ruolo centrale nella costruzione di una giustizia orientata alla prevenzione. Questi spazi vanno intesi come dispositivi di sostegno educativo capaci di ri-attivare e promuovere consapevolezza, riflessività e cambiamento.

La pedagogia della responsabilità¹² evidenzia che tali percorsi devono essere strutturati, continuativi e basati su metodologie che favoriscano il riconoscimento dell'altro come soggetto (e non come oggetto), la decostruzione delle dinamiche di dominio e l'apprendimento di modalità relazionali non violente. In questa prospettiva, la presa in carico di chi ha commesso le violenze diventa un processo ri-educativo che mira a trasformare le relazioni e a prevenire la riproduzione di nuove aggressioni e maltrattamenti. La pedagogia invita a considerare tali programmi come parte integrante di una giustizia che non si limita a sanzionare, ma che si impegna a modificare le basi culturali che cagionano le violenze. Intervenire sull'autore significa infatti agire sulle radici del fenomeno, promuovendo un cambiamento che non riguarda solo il singolo individuo, ma la cultura relazionale e sociale nella quale la violenza si iscrive.

5. Quarto aspetto: i professionisti della giustizia come educatori impliciti

Il quarto punto prende in considerazione i professionisti della giustizia, che attraverso il loro operato svolgono il ruolo di "educatori impliciti" dell'architettura sociale. La formazione giuridica tradizionale non sempre offre strumenti in grado di interpretare la violenza di genere come fenomeno strutturale. Anche in questo caso, la Convenzione di Istanbul richiede percorsi formativi obbligatori e continuativi per

¹¹ Kelly L., Westmarland N. (2015), *Domestic Violence Perpetrator Programmes. Step Towards Change*, Duham University, <https://repository.londonmet.ac.uk/1458/1/ProjectMirabalfinalreport.pdf>

¹² Chionna A. (2014), *Pedagogia della responsabilità. Educazione e contesti sociali*, La Scuola SEI, Brescia.

magistrati, avvocati e forze dell'ordine, fondati su una prospettiva critica e sensibile alle dinamiche del potere (Consiglio d'Europa, 2011). Gli studi di settore mostrano che il linguaggio istituzionale non è mai neutro: esso contribuisce a costruire o a disarticolare le asimmetrie sociali. Le parole utilizzate nei provvedimenti, le categorie interpretative adottate, le modalità con cui viene narrata la violenza influenzano la percezione delle vittime, degli autori e della collettività. Da una prospettiva pedagogica, il linguaggio istituzionale è un dispositivo educativo che orienta la comprensione del fenomeno e definisce ciò che la società impara a considerare "normale", "accettabile" o "grave". Quando la violenza viene descritta come conflitto familiare, quando la parola della donna viene relativizzata, quando le dinamiche di potere vengono ignorate, l'istituzione produce un messaggio culturale che indebolisce la tutela e rafforza la normalizzazione della violenza. Da una prospettiva pedagogica, è necessario riconoscere che i professionisti della giustizia non agiscono solo come tecnici del diritto, in quanto contribuiscono a influenzare la percezione pubblica della violenza e a orientare i processi di emancipazione delle vittime. La formazione continua richiesta dalla Convenzione di Istanbul deve essere, quindi, intesa come un processo di trasformazione culturale, volto a sviluppare competenze critiche e, in particolare, la capacità di leggere la violenza come fenomeno sistemico. Solo attraverso tale formazione le istituzioni di giustizia possono diventare luoghi capaci di promuovere una cultura della tutela, della responsabilità e della non violenza.

6. Note a margine

In questo contributo, la sentenza *Ubeda e altri c. Italia* è stata uno spunto fondamentale per riflettere sugli effetti che le risposte della giustizia hanno sulla vita delle persone sopravvissute alle violenze e sui significati culturali che la violenza di genere incarna a livello sociale.

La lettura pedagogica del caso, seppur circoscritta e sintetica, evidenzia che la mancata decodifica della violenza, la "sospensione esistenziale" generata dalle misure di protezione prolungate, l'assenza di una presa in carico dell'autore e la carenza di competenze specifiche nel *background formativo* dei/delle professionisti/e della giustizia rappresentano fattori che amplificano la vulnerabilità delle persone coinvolte e riproducono significati stereotipati e sessisti della violenza. Ai

fini di un tangibile cambiamento culturale e sociale, che non si limiti alle sole raccomandazioni già presenti, è necessario compiere un investimento formativo intenzionale, sistematico e continuativo rivolto, nel caso specifico, agli operatori della giustizia ma, contestualmente, da estendere a tutta la cittadinanza, capace di decostruire stereotipi, *blas* interpretativi e letture minimizzanti della violenza in tutte le sue manifestazioni.

Una giustizia culturalmente e scientificamente competente può riconoscere la violenza nella sua complessità, tutelare pienamente le persone offese, sostenere la continuità educativa dei minori e promuovere percorsi di responsabilizzazione degli autori.

In questa prospettiva, il caso *Ubeda e altri c. Italia* indica una direzione chiara: la giustizia va pensata anche come spazio educativo, un luogo in cui si producono significati, si costruiscono immaginari e si orientano le pratiche sociali. Considerare la giustizia come contesto educativo significa riconoscere che ogni decisione, ogni linguaggio utilizzato nelle sentenze, ogni prassi adottata nei tribunali contribuiscono a definire ciò che la società impara a considerare violenza, ciò che viene percepito come degno di tutela e ciò che, invece, rischia di essere normalizzato o reso invisibile. Assumere questa prospettiva comporta un ampliamento della responsabilità istituzionale: la giustizia non è solo chiamata a garantire diritti, ma anche a dare un contributo alla trasformazione delle condizioni sociali che rendono possibile la violenza di genere.

Ciò implica una visione pedagogica della giustizia che sappia integrare competenze giuridiche, culturali e relazionali, e che riconosca il proprio ruolo nella costruzione di una società più equa e più consapevole.

È in questa direzione che si colloca la sfida più urgente: sostenere lo sviluppo di una giustizia capace di farsi agente di cambiamento, promotrice di responsabilità e generatrice di una cultura della non violenza.